

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE A.R.S. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASALNUOVO DI NAPOLI NA VIA
MADRE ROSA GATTORNO 48

Numero REA: NA - 868087

Codice fiscale: 07205271211

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-05-2012 - Statuto completo	2
--	---



Allegato "A"	
del Repertorio n.ro 33025	
della Raccolta n.ro 6055	
STATUTO	
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA -	
Art. 1 - E' costituita una Società cooperativa a mutualità	
prevalente, impresa sociale, denominata: "COOPERATIVA SOCIALE	Registrato a Castellammare di Stabia il
A.R.S. - IMPRESA SOCIALE".	
Art. 2 - La società ha sede nel Comune di Casalnuovo di	al Numero
Napoli (NA) all'indirizzo risultante dalla apposita	
iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi	
dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice	
civile.	
I soci hanno facoltà di istituire sedi secondarie o	
trasferire la sede sociale in Comune diverso da quello sopra	
indicato e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad	
esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza	
stabile rappresentanza).	
2.2 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra	
di loro, è quello che risulta dal libro soci.	
2.3 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre	
2060 e potrà essere prorogata o sciolta anche anticipatamente	
con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
2.4 La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo	
amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del	
1	

	Codice Civile presso il quale deposita annualmente i propri	
	bilanci.	
	Art. 3 - La cooperativa, non ha finalità speculative, né	
	scopo di lucro, ma intende far partecipare i soci alle	
	attività cooperative ed ai benefici della mutualità dalle	
	stesse derivanti e persegue l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale	
	attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a) e lo svolgimento	
	di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone	
	svantaggiate (art. 1 l. 381/91, lettera b). La società, al	
	fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la	
	propria attività anche con terzi.	
	In relazione a ciò la società cooperativa può gestire	
	stabilmente o temporaneamente:	
	- Attività di assistenza socio-sanitaria, anche domiciliare,	
	compresa la gestione di centri diurni, di primo intervento,	
	di accoglienza e di comunità alloggio, case famiglia, centri	
	diurni e/o notturni, centri di riabilitazione (SIR, RSA, Case	
	Albergo, Centri di Aggregazione, Centri Polivalenti, Centri	
	Polifunzionali, Centri Sociali, Centri per la Famiglia,	
	Comunità Alloggio, Centri Antiviolenza e comunità di	
	accoglienza per donne) per il recupero di persone socialmente	
	svantaggiate, in particolare anziani, disabili fisici e	
	psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati,	
	2	

	donne maltrattate e vittime della tratta; attività di	
	raccordo tra i bisogni delle minoranze svantaggiate e le	
	istituzioni; gestione di centri strutture finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita attraverso attività	
	motorie, culturali, artistiche e ricreative (gite - soggiorni	
	climatici ecc...), di laboratorio (pittura - scultura - disegno	
	- modellismo - musica - teatro ed altre attività manuali e	
	pratiche), di ludoteca e di cineforum; assistenza ed aiuto	
	alle famiglie in difficoltà o in situazioni di svantaggio	
	sociale anche attraverso centri di assistenza e consulenza;	
	servizi di Telesoccorso e Teleassistenza, servizi di	
	emergenza (118); gestione di aree di sosta e di trasporto di	
	zingari, viaggianti, profughi, e qualsiasi altro gruppo	
	socialmente in condizioni di precarietà; servizio di	
	trasporto di persone e cose; gestione di spazi	
	socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali	
	mense, trasporti per l'integrazione dei soggetti destinatari	
	dello scopo sociale.	
	- Attività educative, formative, di supporto scolastico ed	
	extrascolastico per minori ed adulti, in particolare degli	
	immigrati e degli zingari; assistenza scolastica, ivi	
	compresa la gestione di asili nido; attività finalizzate al	
	contrasto della dispersione scolastica; animazione ed	
	iniziative ricreative, culturali, sportive atte a raggiungere	
	lo scopo sociale; educazione alla cittadinanza attiva, alla	
	3	

	responsabilità sociale e alla legalità rivolte a minori ed	
	adulti; di sensibilizzazione del territorio e delle	
	istituzioni sui temi dei diritti umani, delle diversità,	
	delle pari opportunità, dello sviluppo sostenibile, tematiche	
	ecologiche ed ambientali; ricerca, organizzazione convegni,	
	seminari di studio, spettacoli ecc., attività di stampa e di	
	documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui	
	problemi di persone o di gruppi culturalmente svantaggiati e	
	non; formazione, aggiornamento, qualificazione e/o	
	riqualificazione del personale; studio, progettazione,	
	fundraising e realizzazione di progetti per la pubblica	
	amministrazione e per il recupero ed il riutilizzo sociale di	
	beni e di aziende confiscati alle mafie. Gestione, cura,	
	catalogazione e custodia di biblioteche ed archivi; attività	
	di sportello informa-giovani.	
	- Attività agricole, artigianali e commerciali finalizzare	
	all'inserimento sociale di categorie svantaggiate; in	
	particolare gestire in proprio o per conto terzi, Orti	
	Sociali e bio fattorie sociali, cc.dd. "a filiera corta",	
	quali occasioni di inserimento lavorativo polifunzionale, e	
	la presentazione dei relativi connessi servizi di	
	ristorazione, degustazione, trasformazione, agriturismo,	
	laboratori ambientali, fattorie didattiche; di promozione del	
	consumo critico attraverso la formazione, la produzione e	
	distribuzione di prodotti equosolidali e GAS (Gruppi di	
	4	

	Acquisto Solidale) e "Prodotti a Chilometri Zero"; di	
	allevamento di animali; di turismo sociale; servizi di	
	preparazione, somministrazione di alimenti, compresa la	
	consegna domiciliare; di protezione civile per tutelare	
	l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente	
	dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità	
	naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;	
	- Attività di servizi ed industriali; in particolare	
	organizzazione e gestione di centri di assistenza fiscale,	
	patronati; cofidi; pulizia e manutenzione di immobili di ogni	
	tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici,	
	negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni	
	private; gestione, manutenzione, pulizia, custodia e	
	videosorveglianza di parcheggi su aree pubbliche e private,	
	giardini, prati e aree verdi di pubblica utilità; servizi di	
	custodia e di trasporto dei beni culturali ed ambientali,	
	nonché la pulizia degli stessi; servizi di raccolta,	
	trasformazione, riciclo e smaltimento dei rifiuti; lavori per	
	l'installazione di impianti elettrici, idraulici, di	
	riscaldamento e di condizionamento; servizi e gestioni	
	cimiteriali; facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi	
	meccanici comprese le seguenti attività preliminari,	
	complementari ed accessorie: insacco, pesatura, legatura,	
	accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio e	
	confezionamento, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli	
	5	

	e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, cernita e	
	selezione. Esecuzione di lavori edili per Housing Sociale, la	
	costruzione di edifici per civili abitazioni, edifici ed	
	impianti industriali in genere, strade, ponti, dighe,	
	gallerie, acquedotti, fognature, gasdotti e metanodotti,	
	opere marittime e fluviali, opere di sistemazione idraulica	
	in genere, armamenti ferroviari, lavori di movimento terra,	
	lavori inerenti la sistemazione di aree di verde pubblico e	
	privato, lavori di tinteggiatura e verniciatura di ogni tipo	
	di edificio, costruzione di porti ed aeroporti, demolizione e	
	manutenzione di stabili, opere di restauro e di riattazione	
	di edifici anche monumentali e di interesse storico	
	artistico, costruzione di edifici scolastici, impianti	
	sportivi, impianti con finalità turistica, alberghiera,	
	ristorativa, assistenziale e commerciale, strutture agricole	
	e zootecniche, esecuzione di opere di edilizia in genere.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico,	
	qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati,	
	nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare non finanziaria, necessarie e utili per la	
	realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale	
	scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni	
	livello istituzionale, comprese l'U.E. e altri organismi	
	internazionali, banche private e d'affari; sottoscrivere	
	6	

	accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e	
	aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere	
	gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed	
	organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le	
	attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo	
	cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento	
	della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza	
	e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori	
	qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività	
	direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Art. 4 - Per il perseguimento delle proprie finalità la	
	società cooperativa potrà contrarre mutui ed in genere	
	ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di	
	credito, con banche, con società e privati, concedendo tutte	
	le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o	
	personali, ivi inclusa la prestazione di fidejussioni anche a	
	7	

	favore di terzi purché in maniera non prevalente e non nei	
	confronti del pubblico. La società cooperativa, inoltre,	
	potrà avvalersi di tutte le agevolazioni anche fiscali,	
	tributarie e di finanza aziendale previste dalle leggi	
	vigenti e future comunitarie, nazionali e regionali.	
	TITOLO II - SOCI -	
	Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge, se successivamente	
	il numero dei soci diviene inferiore a detto minimo, esso	
	deve essere integrato nel termine di un anno, trascorso il	
	quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione, nel rispetto della normativa di cui all'art.	
	2522 del C.C.	
	Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri	
	attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che,	
	per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possano partecipare	
	direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a	
	quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori	
	anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della	
	Cooperativa.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza	
	8	

	diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo	
	ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del	
	Codice Civile.	
	Art. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare all' organo amministrativo domanda scritta	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere il	
	cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà	
	superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod.	
	civ.;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi Sociali.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti	
	di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla	
	domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo	
	ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art.	
	7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	9	

	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione	
	potrà essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione l'organo	
	amministrativo, deve motivare il rifiuto di ammissione e	
	annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri	
	usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci	
	secondo un principio di non discriminazione. Il socio non	
	ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni	
	dalla comunicazione della reiezione. La decisione	
	dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.	
	Art. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di	
	cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'	
	assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al	
	precedente articolo 6.	
	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,	
	secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel	
	regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice	
	10	

	Civile.	
	Art. 8 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a	
	società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque	
	esplichino attività concorrente.	
	Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il	
	principio della parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio quale "lavoratore associato", la disciplina della	
	prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa	
	retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento	
	aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla	
	legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di	
	categoria in quanto applicabili, e che saranno comunque in	
	regola con gli obblighi previdenziale ed assistenziali	
	previsti dalle vigenti disposizioni in materia.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'	
	organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci con le maggioranze di legge.	
	E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei	
	limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque	
	titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli	
	articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991 n.266.	
	I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo	
	prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione,	
	11	

	consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità	
	specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli	
	organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro	
	rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere	
	fatta menzione nel bilancio sociale.	
	TITOLO III - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona	
	giuridica socia.	
	Art. 10 - I soci, possono recedere dalla società nei casi	
	previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti	
	per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di	
	trasferimento. Il recesso non può essere parziale.	
	Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci che non hanno consentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o	
	scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla	
	revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o	
	più cause di recesso previste dal presente statuto,	
	all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione	
	delle partecipazioni;	
	- ai soci che non hanno consentito al compimento di	
	operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei	
	diritti attribuiti ai soci;	
	12	

	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario.	
	Art. 11 - La decadenza è pronunciata dall'organo	
	amministrativo nei confronti dei soci interdetti o	
	inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di	
	legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel	
	caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della	
	13	

	cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla	
	decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età	
	pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta	
	inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza	
	limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della	
	comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Art. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo	
	amministrativo nei confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo.	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 8;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma	
	del codice civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la	
	cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7	
	lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione	
	14	

	il socio può proporre opposizione in primo luogo	
	all'Assemblea, e poi al Tribunale competente per territorio	
	entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed	
	esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante	
	raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa.	
	Art. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno	
	soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi	
	effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo	
	pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove	
	versato e non capitalizzato e decurtare le perdite imputabili	
	al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	15	

	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi alla	
	approvazione del bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo	
	insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società	
	ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni	
	dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali.	
	Art. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi	
	al rimborso della quota da lui effettivamente versate si	
	matura, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	corso del quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti,	
	potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio	
	defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un	
	rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera	
	sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con	
	decisione appellabile all'assemblea.	
	Ar. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del	
	socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il	
	rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei	
	centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti	
	articoli 14 e 15.	
	16	

	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva	
	comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione	
	e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la	
	società per il pagamento dei conferimenti non versati.	
	Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione	
	della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo	
	stato di insolvenza della società.	
	TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE -	
	Art. 17 - Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote il cui valore nominale di ciascuna	
	non può essere inferiore ad euro 25,00 nè superiore ad euro	
	500,00. Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali	
	il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla	
	legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi	
	di gestione;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal	
	sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti,	
	17	

	decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori	
	defunti, nonchè da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni	
	altro fondo od accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o	
	investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	del valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Art. 18 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà	
	essere versato in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall' organo	
	amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità	
	di conferimento si applicano le disposizioni in materia	
	previste dal codice civile.	
	Art. 19 - Le quote detenute dai soci non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza	
	18	

20 di 39

	arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i	
	criteri di cui al presente statuto.	
	Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il	
	corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto	
	al valore effettivo e reale della società e ne darà	
	comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e	
	al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i	
	soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti	
	uguali fra di essi.	
	Art. 20 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il	
	conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario,	
	da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed	
	applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al	
	bilancio nella quale dovranno essere specificatamente	
	indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in	
	conformità con il carattere cooperativo della società, nonché	
	quant' altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.	
	L'organo amministrativo che esercita l'impresa sociale deve,	
	inoltre, redigere e depositare presso il registro delle	
	imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con	
	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,	
	20	

	sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di	
	utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle	
	finalità sociali da parte dell'impresa sociale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese	
	e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le	
	somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati;	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai	
	divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la	
	vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche	
	ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16	
	dicembre 1977, n.904;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'	
	Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela	
	del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi	
	dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e	
	successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la	
	destinataria. Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In	
	21	

	difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al	
	Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo	
	erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in	
	circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due	
	per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle	
	quote da questi ultimi detenute, ma comunque in misura non	
	superiore a cinque punti percentuali rispetto al tasso	
	ufficiale di riferimento.	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della	
	variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato	
	dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili	
	stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra,	
	l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote	
	22	

	della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod.	
	civile.	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei	
	soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione del	
	3^ comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e	
	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278	
	(approvazione del regolamento relativo alla concessione di	
	appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla	
	costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di	
	lavori pubblici);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di	
	fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la	
	totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera g.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà	
	determinato dalla media ponderata delle percentuali relative	
	alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella	
	23	

	società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella	
	società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento	
	delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o	
	ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale,	
	sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società	
	rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci	
	(positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle	
	transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.	
	Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di	
	ristorni positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti	
	finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento	
	dovrà essere conforme al dettato legislativo.	
	TITOLO V - ORGANI SOCIALI -	
	Art. 21 - Sono organi della società	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'Amministratore Unico e/o Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina	
	nonostante la non obbligatorietà.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante	
	24	

	avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede	
	o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore	
	dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a	
	mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonchè da	
	affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni	
	prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata,	
	sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi	
	(telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne	
	abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può	
	curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante	
	altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli	
	organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo	
	o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui	
	ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	presenti o consta che siano informati tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	Art. 22 - L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	25	

	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale, e la	
	retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per	
	il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell' organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da	
	adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di	
	centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto ai sensi di legge. In	
	questo caso peraltro, l'organo amministrativo deve segnalare	
	nella sua relazione sulla gestione (o nella nota integrativa	
	nel caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni	
	della dilazione.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo	
	amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	26	

	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento	
	anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei	
	liquidatori.	
	Art. 23 - L' assemblea, è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino	
	almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e	
	delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche	
	dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e	
	sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto	
	favorevole della metà dei soci della società aventi diritto	
	al voto.	
	Art. 24 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che	
	risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da	
	un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia	
	diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato	
	non può rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari	
	emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano	
	sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica	
	27	

	dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei	
	casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di	
	strumenti finanziari formeranno una assemblea separata	
	funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni	
	dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In	
	nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	
	artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle	
	previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	Art. 25 - L'assemblea, è presieduta da un socio eletto	
	dall'assemblea stessa, o da un membro dell'Organo	
	Amministrativo.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio	
	quando previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 26 - La società è amministrata, alternativamente, con	
	decisione dell'assemblea in sede di nomina:	
	a) da un unico amministratore;	
	b) da un consiglio di amministrazione.	
	28	

	L'assemblea, prima di procedere all'elezione sceglierà	
	l'organo di amministrazione	
	- nel caso di nomina di un c.d.a. determinerà il numero dei	
	membri;	
	- nel caso di Amministratore Unico le modalità di esercizio	
	del potere (nei limiti delle disposizioni vigenti).	
	L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori	
	deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori	
	che possiedano specifici requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza.	
	L'Organo Amministrativo resta in carica tre anni e i suoi	
	componenti sono sempre rieleggibili.	
	I componenti del Consiglio, ovvero l'Amministratore Unico	
	sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori	
	spetta all'Assemblea determinare gli emolumenti o i gettoni	
	di presenza dovuti per la loro attività collegiale.	
	In ogni caso non possono essere corrisposti agli	
	amministratori compensi superiori a quelli previsti nelle	
	imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e	
	condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla	
	necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni	
	caso, con un incremento massimo del 20%.	
	Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese	
	sostenute per conto e nell'interesse della Cooperativa.	
	29	

	L'entità del rimborso sarà determinata dal Consiglio stesso.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere	
	specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore	
	della Società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed	
	eventualmente il Vice Presidente; può delegare,	
	determinandole nella deliberazione, parte delle proprie	
	attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un	
	Comitato Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno	
	due Consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo di telegramma, fax in modo che i Consiglieri e i	
	Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno	
	prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente	
	previa richiesta degli Amministratori, possono partecipare	
	30	

	con funzioni puramente consultive il direttore, i membri del	
	Comitato tecnico, i soci e i dipendenti della Cooperativa ai	
	quali il Consiglio intenda chiedere spiegazioni e chiarimenti.	
	Art. 27 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'Organo	
	Amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare tutti i regolamenti interni previsti dallo	
	Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività; fra gli altri: vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi altra	
	operazione, compreso il leasing ed il factoring, presso	
	Istituti di credito e di diritto pubblico e privato, aprire,	
	utilizzare, estinguere libretti di deposito (con le modalità	
	e nei limiti imposti dalle vigenti disposizioni), conti	
	correnti bancari, emettere assegni anche allo scoperto entro	
	i limiti dei fidi concessi dalla banche, e compiere qualsiasi	
	operazione in banca compreso l'apertura di sovvenzioni,	
	finanziamenti e mutui concedendo tutte le garanzie anche	
	ipotecarie; cedere, accettare emettere, girare, avallare,	
	31	

	scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari	
	in genere; effettuare depositi cauzionali e ritirarli;	
	compiere operazioni con il P.R.A. la Cassa Depositi e	
	Prestiti, il Debito Pubblico e qualunque altro Ente, assumere	
	interessenze e partecipazioni	
	e)concorrere a gare d'appalto, pubbliche o private,	
	licitazioni e trattative private per opere e servizi inerenti	
	l'attività sociale e stipulare i relativi contratti	
	direttamente o indirettamente anche in A.T.I.;	
	f)deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma ;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione di nominare uno o più direttori, e i membri	
	del comitato Tecnico, anche tra i non soci, determinandone le	
	funzioni e le retribuzioni;	
	h)assumere e licenziare il personale della Società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci con deliberazione motivata;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge, o del presente	
	Statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci;	
	m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o	
	32	

	stabilimenti operativi non aventi carattere di sede	
	secondaria né di succursale;	
	n) deliberare l'adesione ad organismi consortili, associativi	
	ed economici che propongono iniziative affini con gli scopi	
	della Società Cooperativa; deliberare la facoltà per la	
	Cooperativa di costituirsi nell'atto pubblico avente per	
	oggetto la costituzione di consorzi che si propongono	
	iniziative affini con gli scopi della Società Cooperativa.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.	
	Art. 28 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha	
	la rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la	
	cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio .	
	Nei casi di urgenza, provvede con i poteri del Consiglio di	
	Amministrazione, sottoponendo le sue decisioni	
	all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Può altresì presentare ricorsi in materia di imposta,	
	33	

	richiedere rimborsi da terzi, riscuoterli rilasciandone	
	quietanza, impugnare accertamenti fiscali davanti alle	
	commissioni di qualunque grado, discutere liquidazioni di	
	imposte e tasse presso tutti gli uffici competenti con	
	facoltà di accettare e firmare concordati, fare oblazioni per	
	multe e contravvenzioni, ritirare dalle ferrovie, dalle	
	poste, dalle dogane, e da qualsiasi azienda di trasporto	
	merci, valori, mandati di rimborso, pacchi semplici ed	
	assicurati, vaglia postali e telegrafici, riscuotendone	
	l'importo.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nominare,	
	anche tra i non soci, uno o più direttori dei lavori e i	
	membri del Comitato tecnico, determinandone le funzioni e le	
	retribuzioni	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od ad	
	un altro membro del Consiglio, nonché, con speciale procura,	
	ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di	
	atti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del	
	Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione,	
	recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice - Presidente,	
	34	

qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.

IL COLLEGIO SINDACALE - SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Art. 29 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.2435 bis del C.C. ridotti della metà, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili.

Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 30 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale,

	dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo	
	amministrativo e il Collegio Sindacale devono	
	specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi statutari e	
	mutualistici.	
	L'attività della Cooperativa è anche soggetta a controlli	
	periodici del rispetto dei requisiti e delle condizioni	
	richieste per lo svolgimento delle attività che saranno	
	effettuati da parte dell'A.G.C. 18 Settore 01 Assistenza	
	Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali	
	avvalendosi, se opportuno, del parere tecnico dell'A.G.C. 11	
	Settore 03 Interventi sul Territorio agricolo, Bonifiche ed	
	Irrigazione.	
	TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 31 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere	
	alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente fra i soci.	
	In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve	
	essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione che ove la cooperativa aderisse all'	
	36	

	Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela	
	del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi	
	dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577,	
	quest'ultima ne sarà la destinataria in difetto di adesione	
	tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro	
	(apposito capitolo del bilancio statale).	
	TITOLO VII CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art 32 - Ogni controversia che potesse sorgere tra la società	
	ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa	
	all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del	
	contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio	
	di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale nella	
	cui circoscrizione ha sede la società, ad istanza della parte	
	più diligente.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 33 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno,	
	l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in assemblea.	
	Art. 34 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà	
	le norme previste dalla legge per le società a responsabilità	
	limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile.	
	37	

39 di 39